



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO**

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

e-mail: [miic8d4005@istruzione.it](mailto:miic8d4005@istruzione.it) Posta Cert. [miic8d4005@pec.istruzione.it](mailto:miic8d4005@pec.istruzione.it)

**Scuola Primaria "E. FERMI"** Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882

**Scuola Primaria "B. MUNARI"** Via Feltre, 68/1 – 20134 Milano - tel. 02 88440193

**Scuola Secondaria 1^ grado "BUZZATI"** - Via Maniago 30 – 20134 Milano - Tel. 02.88440293

Prot. n. 2069 /A10

Milano, lì 11/04/2016

### **Contratto di prestazione d'opera intellettuale**

#### **T R A**

a) l'Istituto Comprensivo Statale "via Maniago", rappresentato legalmente da Quilici Simona Dirigente Scolastico, nata ad Roma il 28.10.1972 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto "Via Maniago", in via Maniago, 30, codice fiscale: 97154750158

**E**

b) La dott.ssa Bellissimo Rosa Maria nata a Milano il 01/03/1961 e residente a Milano in via Umbria 103, Milano, codice fiscale BLLRMR61C41F205L, partita Iva 08567650968;

#### **PREMESSO CHE**

1. l'art.40 del D.l.01/02/2001, n.44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;
2. il Progetto "Coraggio - Sbulloniamoci" prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
3. nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;
4. la Dott.ssa Bellissimo risulta essere in possesso delle competenze intellettuali e professionali richieste dal progetto;

le parti costituite di cui alle lettere a) e b) concordano e stipulano il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante

#### **Art. 1 Oggetto**

La dottoressa si impegna a svolgere n. 2 incontri di 1 ora e mezza ciascuno nella classe 5A della Scuola Primaria "E. Fermi". L'attività da svolgere si prefigge i seguenti obiettivi:

sostenere i ragazzi di fronte a difficoltà relazionali nei confronti dei coetanei predominanti;  
considerare il fenomeno del bullismo non come problema del singolo o della coppia (bullo- vittima) ma dell'intero gruppo classe;  
saper riconoscere e gestire le reazioni emotive suscitate dalle situazioni di prepotenza e di disagio nel gruppo – classe

#### **Art. 2 - Termini di efficacia e durata del contratto**

Il presente contratto ha validità per il periodo in cui verrà effettuata le attività di cui all'art. 1, presumibilmente nel periodo dal 13/04/2016 al 04/05/2016.

#### **Art. 3 - Obblighi a carico della Cooperativa**

La dott.ssa Bellissimo si impegna a rispettare le norme legislative e contrattuali tenendo espressamente indenne l'Istituto da ogni riflesso di natura civilistica, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali attinenti al rapporto di lavoro.

Si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto; si impegna a firmare l'apposito registro, annotando sullo stesso le lezioni sviluppate e la presenza degli allievi, al fine di consentire la verifica dell'attività svolta. A conclusione dell'incarico si dovrà presentare una relazione finale.

#### **Art. 4 - Obblighi a carico dell'IC Via Maniago**

L'Istituto Comprensivo "via Maniago" a fronte dell'attività svolta dalla dott.ssa Bellissimo si impegna a corrispondere il compenso orario lordo specificatamente determinato nell'offerta, onnicomprensivo, di Euro 41,32 (euro quarantuno/32) IVA compresa, per un totale di Euro 123,69 (euro centoventitre/69) IVA compresa.

La liquidazione del corrispettivo avrà luogo alla presentazione della fattura elettronica con i fondi messi a disposizione dalle famiglie degli alunni delle classi partecipanti.

#### **Art. 5 - Trattamento previdenziale**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Istituto Comprensivo "via Maniago" provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

#### **Art. 6 – Recesso**

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C., che il Dirigente potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Dirigente dovrà comunicare alla dottoressa, tramite PEC, la propria volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti con effetto immediato.

Alla dottoressa sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità, espressa in ore, dell'attività espletata.

#### **Art. 7 - Risoluzione del contratto**

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall' art. 1456 del c.c. le parti convengono che per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo PEC.

In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

#### **Art. 8 - Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui all'art.1 c.1, articolo 5 c.1, art. 43 c. 1,3,4 e 5 del R.D. 30/10/1933, n.611 e art. 10 della legge 3 aprile 1979, n.103; nella fattispecie, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.

#### **Art. 9 - Trattamento dati sensibili e privacy**

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DS, Prof.ssa QUILICI SIMONA.

La dott.ssa Bellissimo potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.

La dott.ssa Bellissimo, relativamente ai dati personali e alle informazioni sulle famiglie di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del presente rapporto, è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

#### **Art. 10 - Spese**

Sono a carico della dott.ssa Bellissimo tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti e l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

#### **Art. - 11 obblighi relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto;
- eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

**Art. - 12 Clausola di salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'articolo 2222 e seguenti del codice civile e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

***L'esperto***

---

Dott.ssa Bellissimo Rosa Maria

***Il Dirigente Scolastico***

---

Prof.ssa Simona Quilici